

Procedura CIT – Check Image Truncation Informativa alla Clientela

Gentile Cliente,

con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni sono state introdotte importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. Legge Assegni), riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni. A seguito delle novità regolamentari intervenute, è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato “CIT” (Check Image Truncation), a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire. Le copie informatiche degli assegni sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità viene assicurata dalla banca negoziatrice, mediante l’utilizzo della propria firma digitale, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del D.L. 70/2011 (comma 2 aggiunto all’art. 66 Legge Assegno).

L’avvio della nuova procedura si realizzerà, in diverse fasi, a partire dal 29/01/2018 (per la Banca di Andria di Credito Cooperativo il 05/03/2018) e si completerà il 04/05/2018.

Il nuovo processo di incasso “CIT” interessa le seguenti tipologie di titoli:

- a) assegni bancari e circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia denominati in euro, tratti presso una filiale di banca italiana o di banca estera negoziati sul territorio della Repubblica Italiana;
- b) assegni negoziati al di fuori della Repubblica Italiana, assegni a valere di conto di clientela non residente (cd. “assegni di conto estero”), nonché assegni emessi all’estero e pagabili presso aderente italiano (cd. “draft”).

Evidenziamo qui di seguito le novità principali introdotte dalla normativa in esame.

1. Nel caso di **emissione di assegni** non ci sono particolari cambiamenti per il cliente, perché l’assegno continua ad essere emesso su moduli cartacei. Tuttavia, poiché l’acquisizione dell’immagine dell’assegno presuppone la sua corretta e completa compilazione, è necessario che lo stesso sia correttamente e completamente compilato e non presenti correzioni o alterazioni o indicazioni erranee.
2. Nel caso di **incasso di assegni** il cliente continua a ricevere titoli emessi su moduli cartacei che dovrà portare in banca per il versamento, il quale avverrà con le consuete modalità.

All’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso, l’operatore, dopo aver effettuato il controllo formale del titolo, provvede a generare l’immagine dell’assegno, che, previa apposizione della firma digitale della banca, viene successivamente inviato alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. L’assegno cartaceo è conservato dalla banca negoziatrice solamente per **sei mesi** dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari (qualora, ad esempio, siano presenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione).

Con la generazione dell’immagine, il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il cliente che lo ha versato per l’incasso può ottenere per **una sola volta**:

- una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione della banca negoziatrice attestante la sua conformità all’originale;
- una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.

A richiesta degli aventi diritto, inoltre, è consentito rilasciare alla clientela altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive della suddetta valenza giuridica.

Con l'introduzione della procedura "CIT" le banche provvedono allo scambio dei dati e dei flussi direttamente tramite un'unica piattaforma telematica. La presentazione al pagamento in forma elettronica è giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l'emittente ricevono in via telematica dalla banca negoziatrice:

- i soli dati dell'assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a euro 8.000 e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del beneficiario);
- i dati e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a euro 8.000 oppure per importi inferiori nei casi previsti dalla normativa.

Nel caso di presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, la banca trattaria o emittente che dovesse avere necessità di svolgere le verifiche di competenza sull'immagine dell'assegno potrà chiederne la trasmissione alla banca negoziatrice anche per quelli di importo fino a euro 8.000. Per assicurare certezza all'intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del ciclo di lavorazione degli assegni. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato girato per l'incasso alla banca negoziatrice.

In forza della nuova normativa viene meno la possibilità di procedere al doppio ciclo di negoziazione, previsto nell'ambito della precedente procedura. D'ora in poi, pertanto, l'assegno potrà essere presentato all'incasso una sola volta. Sarà pertanto cura del cliente verificare la corretta compilazione e la regolarità formale degli assegni di cui viene richiesta la negoziazione.

Per quanto precede, evidenziamo che il nuovo processo richiede quindi la necessità di:

- prestare particolare accortezza nella compilazione degli assegni, in particolar modo chiarezza nella scrittura dei dati sull'assegno e nell'apposizione della firma di traenza nell'apposito spazio, per consentire la corretta acquisizione dell'immagine,
- non presentare, per quanto possibile, titoli cartacei logori o danneggiati,
per evitare, in entrambi i casi, il ricorso a procedure di back-up che potrebbero comportare l'applicazione di specifici costi a carico del cliente per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico.

Anche gli assegni tratti su nostre casse per i quali venga chiesto:

- il pagamento allo sportello,
- il versamento su rapporti in essere presso la nostra stessa Banca,

ricadono nell'applicazione della nuova normativa e, per quanto ovvio, potranno essere pagati solo in presenza, all'atto della loro presentazione, della necessaria provvista sui conti dei traenti.

Nel precisare che nulla cambia in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), La informiamo che per ogni ulteriore chiarimento potrà fare riferimento al personale operativo presso le nostre filiali.

Cordiali saluti.

Andria, 10.01.2018

BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO
Il Direttore Generale